

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e
Tecnologici
Direzione Centrale
Organizzazione**

Roma, 25-03-2010

Messaggio n. 8464

OGGETTO: Nuovi servizi web realizzati per la gestione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e degli intermediari istituzionali. Modalità di gestione multicanale. Adempimenti a cura delle sedi.

Premessa.

Negli ultimi tempi la posta elettronica o “e-mail” (“electronic mail”) è divenuta lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni.

Oltre al vantaggio dell’immediatezza dello scambio della comunicazione, tramite la posta elettronica è possibile creare messaggi contenenti qualsiasi tipo di file (testi, immagini, video, ecc.), inviabile come allegato.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un’evoluzione del sistema di posta elettronica finalizzata a garantire il flusso comunicativo fra mittente e destinatario, che viene così ad assumere valenza legale, essendo equiparata alla tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.

I gestori di posta elettronica certificata scambiano fra loro informazioni idonee a garantire la correttezza e l'integrità della comunicazione, rilasciando al mittente ed al destinatario apposite ricevute che costituiscono la prova legale dell'avvenuto o mancato invio e recapito dei messaggi e dell'eventuale documentazione allegata.

La tracciabilità informatica delle PEC è conservata, per legge, per un periodo di 30 mesi.

L'INPS, con il messaggio n. 2136 del 22 gennaio 2010, ha fornito le prime indicazioni in merito alla corretta gestione delle comunicazioni tramite PEC.

Nel citato messaggio sono state richiamate, tra l'altro, le disposizioni contenute all'articolo 16, commi 6 e seguenti, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, per effetto delle quali *"le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"*.

Nella citata disposizione è fatto altresì obbligo ai professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

La disposizione in argomento stabilisce, inoltre, che le società hanno a disposizione tre anni di tempo, dall'entrata in vigore del decreto, per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC. Il diverso termine previsto per le categorie professionali, fissato, ai sensi del comma 7 del citato articolo 16, in un anno, risulta invece già decorso.

Con i messaggi n. 21952 del 1.10.2009 e n. 28736 del 10.12.2009 sono state illustrate, tra l'altro, le sostanziali novità introdotte in materia di gestione delle informazioni anagrafiche delle imprese (dall'iscrizione alle successive attività di variazione) che pervengono dal canale telematico della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa".

Al riguardo, si rappresenta che nelle pratiche di iscrizione provenienti da COMUNICA sono attualmente riportati gli indirizzi PEC sia dell'impresa (se non indicato nella copertina il Registro delle Imprese provvede ad assegnare alle società neo costituite un indirizzo PEC), sia dell'eventuale intermediario che ha trasmesso l'istanza (dato obbligatorio). I predetti indirizzi sono già utilizzati dal Registro Imprese per la spedizione della ricevuta e del relativo numero di protocollo attribuito all'adempimento.

Nelle pratiche di variazione dei dati anagrafici provenienti dal medesimo canale telematico di COMUNICA, oltre alle informazioni presenti nella copertina appena descritte, considerata la diversa tempistica sopra richiamata, qualora la società abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, lo stesso viene reso reperibile all'interno della visura camerale che costituisce uno degli allegati alla pratica.

Come è noto, con riferimento alle attività di iscrizione e variazione delle aziende con dipendenti, sul sito web dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione "Servizi online per aziende e consulenti" sono disponibili le procedure per la trasmissione telematica delle istanze di iscrizione e di variazioni dei dati aziendali. Considerata l'altissima rilevanza strategica che per l'INPS assume l'utilizzo di un sistema informatico certificato di trasmissione delle comunicazioni con i propri "partners" di riferimento (aziende, intermediari istituzionali, enti ed organismi esterni), la cui validità legale, si rammenta, è pari a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno, sono stati implementati i predetti servizi con le funzionalità di gestione degli indirizzi PEC.

Per le residuali attività di iscrizione di una nuova azienda con modalità non telematica è stato infine rivisitato il modello di domanda di iscrizione "DM68" (contraddistinto dalla sigla "SC06"), reperibile nell'apposita sezione "Modulistica" presente sul sito internet dell'Istituto. Oltre all'inserimento del campo

“Indirizzo PEC” nella sezione dei dati aziendali e degli intermediari, si è provveduto anche ad adeguare la veste grafica ai più recenti standards adottati dall’INPS per la propria modulistica.

Per quanto sopra, al fine di recepire e memorizzare i predetti indirizzi PEC negli archivi centrali dell’Istituto, sono state altresì modificate le procedure interne di “Iscrizione e Variazione Azienda” operanti su piattaforma web INTRANET a disposizione degli operatori di sede.

Con il presente messaggio sono rilasciate in produzione le implementazioni alle procedure in argomento e, in relazione all’esaminata multicanalità di provenienza delle informazioni relative alle PEC, vengono descritti di seguito i diversi flussi procedurali e i correlati adempimenti.

1) Flussi procedurali

1.1 Indirizzi PEC provenienti dal canale telematico di COMUNICA.

Con riferimento a quanto precisato in premessa, gli indirizzi PEC provenienti al Registro delle Imprese riferiti all’impresa e agli eventuali intermediari saranno gestiti dalla medesima infrastruttura informatica che, analogamente a quanto avviene per le attività di iscrizione e variazione, provvederà automaticamente allo smistamento e alla valorizzazione delle predette informazioni nelle apposite procedure interne di gestione dell’anagrafica delle aziende.

A tal fine la procedura di “Iscrizione e variazione azienda”, disponibile per gli operatori del processo aziende con dipendenti nella piattaforma web INTRANET, è stata implementata come di seguito descritto:

- nella pagina dei “Dati generali” è stato inserito, in aggiunta al precedente campo “Indirizzo e-mail” un nuovo campo denominato “PEC Registro Imprese”.

1.2 Indirizzi PEC provenienti dai servizi web di “Iscrizione e variazione azienda” disponibili sul sito dell’Istituto.

Per la trasmissione delle informazioni relative agli indirizzi PEC, i servizi di “Iscrizione e Variazione Azienda”, disponibili per le aziende e gli intermediari nell’apposita sezione del sito www.inps.it, sono stati implementati come di seguito descritto:

- nella procedura di “Iscrizione nuova azienda”: nella pagina dei “Dati generali” è stato inserito, in aggiunta al precedente campo “Indirizzo e-mail” un nuovo campo denominato “PEC Azienda”; nella medesima procedura, nella pagina dei “Soggetti collegati”, nell’ipotesi di inserimento di una nuova anagrafica, è stato inserito, in aggiunta al precedente campo “E-mail” un nuovo campo denominato “PEC”;
- nella procedura di “Variazione dati aziendali” è stato realizzato, in aggiunta a quelli già esistenti, un nuovo servizio denominato “Variazione indirizzo Posta Elettronica Certificata”.

Con questa nuova funzione l’azienda, direttamente o tramite un suo intermediario istituzionale, può comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Le modalità operative correlate all’adempimento sopra descritto sono indicate nel successivo punto 2.

1.3 Indirizzi PEC gestiti dagli operatori di sede.

Per la gestione delle informazioni relative agli indirizzi PEC, la procedura di “Iscrizione e variazione azienda”, disponibile per gli operatori delle sedi nella piattaforma web INTRANET, è stata implementata come di seguito descritto:

- nella pagina dei “Dati generali” è stato inserito, in aggiunta al precedente campo “Indirizzo e-mail” e al recente campo “PEC Registro Imprese”, un nuovo campo denominato “PEC Azienda”;

nella medesima procedura, nella pagina dei “Soggetti collegati”, nell’ipotesi di inserimento di un “E-mail” un nuovo campo denominato “PEC”;

- nel menu “Variazione”, richiamando la funzione “Variazione” è resa disponibile la possibilità di gestire, nella pagina “Dati generali” le informazioni presenti nel campo “PEC Azienda” e, nella pagina dei “Soggetti collegati”, quelle presenti nel campo “PEC” dell’intermediario;
- nel menu di “Variazione”, richiamando la funzione “Variazioni da INTERNET” è possibile gestire le richieste telematiche di variazione dell’indirizzo PEC provenienti dal servizio descritto al precedente punto 1.2.

Le modalità operative correlate all’adempimento sopra descritto sono indicate nel successivo punto 3.

2) Realizzazione nuovo servizio “Variazione indirizzo di Posta Elettronica Certificata” disponibile sul sito web dell’Istituto. Attività a cura delle aziende e dei loro intermediari istituzionali.

Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi online per aziende e consulenti” sono disponibili le procedure per la trasmissione telematica delle istanze di iscrizione di una nuova azienda e delle più ricorrenti variazioni dei dati anagrafici aziendali.

Per la gestione delle informazioni relative all’indirizzo PEC illustrate al precedente punto 1.2, gli utenti esterni potranno far riferimento all’apposito capitolo della “Guida Operativa procedure INTERNET di Iscrizione e Variazione Azienda” (versione 3.2) che si allega al presente messaggio (allegato 1).

3). Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda.

Per la gestione delle informazioni riguardanti gli indirizzi PEC delle aziende e degli intermediari, gli operatori di processo aziende potranno far riferimento a quanto descritto nell’apposito capitolo della “Guida Operativa procedure INTRANET di Iscrizione e Variazione Azienda” (versione 3.2), cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

La stessa guida è disponibile nell’area “Utilità”, sottomenù “Manuali, software e documentazione”, alla voce “Aziende” della lista “Manualistica di procedure informatiche” (posta al lato sinistro della videata), cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Con riferimento a quanto indicato al precedente punto 1.1, occorre infine precisare che le informazioni eventualmente presenti nel campo “PEC Registro Imprese” non sono modificabili, in quanto la gestione e il relativo aggiornamento è effettuato direttamente dalle procedure di back-office che “dialogano” con le infrastrutture di scambio dati realizzate per le pratiche di COMUNICA.

4) Contatti

Gli utenti esterni potranno rivolgersi alla sede dell’Istituto con la quale intrattengono i consueti rapporti. Le eventuali segnalazioni in ordine alle procedure oggetto del presente messaggio potranno essere indirizzate alle caselle di posta elettronica già istituite presso ciascuna delle Direzioni territoriali dell’Istituto.

L’indirizzo è: aziende.nomesede@inps.it (nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di riferimento).

Gli operatori del processo di gestione del Conto Azienda potranno inviare le eventuali segnalazioni al consueto indirizzo di posta elettronica:

iscrizionevariazione.azienda@inps.it.

Inoltre, per ogni altra esigenza di informazione o chiarimento, si riportano di seguito i nominativi dei funzionari responsabili a livello centrale del coordinamento delle predette procedure (contattare preferibilmente via email):

- per problematiche di natura normativo/amministrative:

PASCARELLA LEONARDO – Direzione Centrale Entrate – email: leonardo.pascarella@inps.it - tel. 06/59054626 – cell. 335/8773311;

- per problematiche di natura tecnico/informatiche:

GREGORI LUCIANO – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – email: luciano.gregori@inps.it - tel. 06/59053157;

Il Direttore Generale
Nori

- [Allegato N.1](#)